

Assegno di divorzio alla ex che sacrifica la carriera per la famiglia

Annamaria Villafrate | 18 feb 2021

Ai fini dell'assegno divorzile, ricorda la Cassazione, è necessario considerare il sacrificio delle aspettative professionali della ex moglie per privilegiare quelle del marito.



- [La funzione dell'assegno divorzile](#)
- [Divario situazioni economiche dei coniugi](#)
- [Assegno divorzio: rileva anche il sacrificio professionale](#)
- [Decorrenza temporale assegno divorzile](#)

La funzione dell'assegno divorzile

Nel determinare l'entità dell'assegno divorzile in favore dell'ex moglie più debole economicamente si deve tenere conto anche di quanto sacrificato professionalmente dalla stessa per dedicarsi alla famiglia e alla carriera dell'ex marito e del contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare e personale anche dell'altro coniuge.

L'assegno divorzile ha una funzione compensativa e perequativa, espressione del superiore principio di solidarietà, per cui se lo si dimezza, è necessario fornire una motivazione logica, adeguata e coerente, che deve tenere conto di tutti gli aspetti specificati dalla giurisprudenza più recente in materia. Questa in sostanza la motivazione dell'ordinanza n. 3852/2020 della Cassazione (sotto allegata) a conclusione della vicenda processuale che si va a illustrare.

Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del [matrimonio](#) e pone a carico dell'ex marito l'assegno divorzile in favore della ex moglie di 2000 euro mensili. La Corte d'Appello però, in parziale accoglimento delle istanze del marito, riduce l'assegno divorzile a 1000 euro, esattamente la metà di quanto disposto dal giudice di primo grado.

Raffrontando le risorse economiche e patrimoniali dei coniugi e le potenzialità lavorative della donna la Corte ritiene infatti congruo detto importo. La ex moglie

vanta esperienza nel settore del commercio e dopo la separazione ha collaborato nell'attività commerciale del fratello, anche se non è stata dimostrata la misura del suo apporto e la percezione di redditi in relazione alla stessa.

Divario situazioni economiche dei coniugi

Contrariata dall'esito della decisione la ex moglie si rivolge alla Corte di Cassazione sollevando tre motivi di ricorso.

- Con il primo lamenta il percorso del ragionamento della Corte, perché non appare logico, coerente e congruo. La stessa infatti, dopo avere accertato il palese divario tra le situazioni economiche dei coniugi (lui notaio titolare di due studi e professore universitario), non ha comunque preso in considerazione l'apporto della stessa alla vita matrimoniale e al tenore di vita goduto durante il rapporto di coniugio.
- Con il secondo contesta sia la collaborazione nell'attività del fratello, non provata, che la nuova convivenza, così come la valutazione della Corte sulla sua possibilità lavorativa, perché in netto contrasto con i documenti prodotti.
- Con il terzo motivo infine ritiene che la Corte abbia errato nello stabilire la decorrenza dell'assegno divorzile dal passaggio in giudicato della [sentenza](#), senza nulla disporre per il periodo anteriore.

Assegno divorzio: rileva anche il sacrificio professionale

La Corte di Cassazione, che accoglie il ricorso della moglie con l'ordinanza n. 3852/2021, ricorda, per quanto riguarda i primi due motivi che esamina congiuntamente, che la recente giurisprudenza riconosce all'assegno divorzile una funzione compensativa e perequativa.

Nel determinare la misura dello stesso il giudice deve procedere a una valutazione comparativa delle situazioni economiche dei coniugi, deve tenere conto del contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare e individuale da parte del coniuge che chiede l'assegno, della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto.

La natura perequativa e compensativa, espressione del dovere di solidarietà costituzionalmente previsto, prevede in pratica che l'assegno divorzile debba essere corrisposto al coniuge richiedente in misura tale da garantirgli "un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate."

L'assegno divorzile non deve garantire lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Esso però come già precisato, deve riconoscere il contributo del coniuge più debole economicamente alla formazione del patrimonio individuale e familiare.

Nella sentenza impugnata detti criteri non sono stati rispettati. La Corte infatti, pur dando atto della disparità reddituale dei coniugi, non espone un ragionamento logico e coerente capace di giustificare la riduzione dell'assegno. La Corte adduce infatti solo una "generica potenzialità lavorativa dell'ex, senza, peraltro, neppure indicare la sua età e senza tenere conto delle eventuali aspettative professionali dalla stessa sacrificate" basandosi su "una pluriennale esperienza nel commercio della stessa, non meglio specificata", su una collaborazione con il fratello e su redditi percepiti in virtù della stessa, non provati, oltretutto su una nuova convivenza stabile.

La Corte in questo modo di non attribuisce il giusto peso al contributo e al sostegno dato dalla ex moglie all'ex marito nell'affermazione professionale di quest'ultimo, né del suo apporto alla formazione del patrimonio individuale del coniuge singolo e della famiglia nel suo complesso.

Senza dimenticare che, se si riscontra uno squilibrio effettivo, è necessario anche accertare se questo è frutto di scelte comuni sul modo di condurre la vita familiare, sui ruoli all'interno della coppia e sulla necessità di sacrificare le aspettative lavorative di uno dei due.

Decorrenza temporale assegno divorzile

Assorbito il terzo motivo del ricorso, anche se la Cassazione dichiara di voler dare continuità al seguente orientamento giurisprudenziale: "in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra le parti nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio, traendo la sua fonte nel nuovo status delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, con il temperamento previsto dal comma 13 dell'art. 4 l. 848/1970, che consente al giudice di merito di anticiparne la decorrenza con adeguata motivazione e in relazione alle circostanze del caso concreto, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, ove non ricorra l'ipotesi derogatoria di cui all'art. 4, comma 13 citato, e pertanto la debenza dell'assegno di mantenimento disposta nel giudizio separativo trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Solo qualora nel giudizio divorzile, nella fase presidenziale o istruttoria, siano messi provvedimenti provvisori, temporanei e urgenti, questi ultimi si sostituiscono a quelli emessi nel giudizio di separazione e ciò in ragione dell'autonomia, sul piano sostanziale e processuale, tra separazione e divorzio."

Leggi anche [Assegno di divorzio: le precisazioni della Cassazione](#)

[Scarica pdf Cassazione n. 3852/2021](#)

Vedi anche:

[La guida legale sul divorzio](#)

Fonte: *Assegno di divorzio alla ex che sacrifica la carriera per la famiglia* <https://www.studiocataldi.it/articoli/41153-assegno-di-divorzio-alla-ex-che-sacrifica-la-carriera-per-la-famiglia.asp#ixzz6muhDcO2T>

( da [www.StudioCataldi.it](http://www.StudioCataldi.it) )

03852/2021



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto da ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

FRANCESCO A. GENOVESE

Presidente

UMBERTO L. C. G. SCOTTI

Consigliere

CLOTILDE PARISE

Consigliere - Rel.

LAURA TRICOMI

Consigliere

FRANCESCO TERRUSI

Consigliere

Oggetto

Assegno divorzile

Ud. 11/11/2020 CC  
Cron. 3852  
R.G.N. 18307/2016

**ORDINANZA**

sul ricorso 18307/2016 proposto da:

GL, elettivamente domiciliata in Roma, Via Caio Mario n.7, presso lo studio dell'avvocato Barbantini Maria Teresa, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Fedeli Barbantini Luigi, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

SM, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Bruno Buozzi n.19, presso lo studio dell'avvocato Succi Antonella, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 428/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 21/01/2016;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2020 del cons. CLOTILDE PARISE.

#### FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n.2152/2016, il Tribunale di Velletri pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi MS e LG e poneva a carico dell'ex marito l'assegno divorzile di €2.000, oltre rivalutazione Istat.

2. Con sentenza n.428/2016 depositata 21-1-2016 la Corte d'appello di Roma ha parzialmente accolto l'appello proposto da MS avverso la citata sentenza del Tribunale di Velletri, disponendo, per l'effetto, la riduzione dell'assegno divorzile, a carico dell'ex marito, all'importo mensile di €1.000, oltre rivalutazione annuale Istat con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza con cui era stato pronunciato il divorzio. La Corte d'appello, dopo aver esaminato le situazioni economiche degli ex coniugi, ha ritenuto che, valutate comparativamente le risorse economiche e patrimoniali degli ex coniugi, la determinazione dell'assegno di divorzio in €1.000 fosse adeguata, in considerazione della potenzialità lavorativa della G, che aveva un'esperienza pluriennale nel settore del commercio e che aveva collaborato, successivamente alla separazione, nell'attività commerciale del fratello, pur se non era stata provata l'entità del suo apporto in detta attività commerciale e la percezione di redditi correlata alla stessa.

3. Avverso questa sentenza LG propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di MS, che resiste con controricorso.

4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

#### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. La ricorrente, in relazione all'art 360, comma 1 n.3, cod. proc. civ, denuncia: *(i)* con il primo motivo la violazione dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 dell'1.12.1970 per non avere la Corte territoriale esplicitato in modo congruo, veridico e logico il percorso del ragionamento effettuato, pur avendo accertato la sussistenza di palese divario tra le condizioni economiche degli ex coniugi, nonché per non avere la Corte di merito considerato che il reddito dell'ex marito, notaio titolare di due studi e professore universitario, era stato sempre notevolmente superiore al suo, omettendo, altresì, di valutare il contributo dato dalla ricorrente nel corso della vita matrimoniale e il tenore di vita in costanza di matrimonio; *(ii)* con il secondo motivo il mancato rispetto degli artt.113,115 e 116 cod. proc. civ. per avere la Corte d'appello effettuato una distorta valutazione delle posizioni delle parti, non essendo provata l'attività di collaborazione della ricorrente nell'attività svolta dal fratello, né la sua convivenza con un compagno, nonché per avere la Corte territoriale presupposto la possibilità lavorativa della ricorrente in contrasto con gli atti e documenti prodotti; *(iii)* con il terzo motivo la violazione della legge n. 898 dell'1.12.1970 per avere la Corte territoriale erroneamente statuito la decorrenza dell'assegno divorzile dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, nulla disponendo per il periodo intercorrente ed attuale, con conseguente impossibilità della ricorrente di vivere nelle condizioni economiche simili a quelle godute in costanza di matrimonio.

2. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei limiti che si vanno ad illustrare.

2.1. La giurisprudenza più recente di questa Corte ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce, quindi, al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della









*passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Solo qualora nel giudizio divorzile, nella fase presidenziale o istruttoria, siano emessi provvedimenti provvisori, temporanei ed urgenti, questi ultimi si sostituiscono a quelli emessi nel giudizio di separazione», e ciò in ragione dell'autonomia, sul piano sostanziale e su quello processuale, tra separazione e divorzio. Tuttavia, il coordinamento, processuale e sostanziale, tra i due istituti consente di assicurare sempre continuità all'erogazione del contributo in favore del coniuge economicamente più debole, considerato che, proprio perché la sentenza, anche non definitiva e parziale, di divorzio opera ordinariamente *ex nunc* facendo venir meno il vincolo matrimoniale che è il presupposto dei provvedimenti di mantenimento in regime separativo, questi ultimi continuano a regolare il rapporto economico tra le parti fino al passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, nei termini di cui si è detto.*

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, i primi due motivi di ricorso meritano accoglimento, nei limiti precisati, restando assorbito il terzo, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

6. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, i primi due motivi di ricorso, dichiarato assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile dell'11 novembre 2020.



Il Presidente  
Francesco A. Genovese

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Fabrizia BARONE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 15 FEB. 2021

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Fabrizia Barone